

dell'Ordine d'iscrizione, possano eventualmente essere iniziate le procedure disciplinari previste dalla legge.

In buona sostanza, dunque, l'audizione di cui all'art. 64, del C.D. consente un'informazione privilegiata da trasmettere all'Ordine di iscrizione, affinché quest'ultimo, dopo aver verificato le circostanze, possa dare avvio all'eventuale procedimento disciplinare.

L'audizione, di cui all'art. 39, del DPR 221/50, ha quindi natura giuridica profondamente diversa rispetto a quella di cui al 5° comma dell'art. 64, del Codice di Deontologia Medica, che non costituisce atto del procedimento disciplinare.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano Cordiali Saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Filippo Anelli

